

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Magistrati

Dott. Cinzia Casanova Presidente

Dott. M. Margherita Zuccolini Consigliere

Dott. Marcello Bruno Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di appello iscritto al n. 84/2014 R.G.

promosso da

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., già Equitalia Nord persona del legale rapp.te s.p.a., in pro tempore, rappresentata е difesa dall' ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in alla Via come da mandato in atti

appellante

Contro

ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in come da mandato in atti

appellato

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



PER L'APPELLANTE:

"Piaccia alla Corte di Appello di Genova

Principalmente ed in totale riforma della sentenza qui preliminarmente dichiarare il difetto di ammissibilità giurisdizione comunque la delle е non opposizioni ex artt. 615 per i crediti di natura tributaria respingere caso la opposizione improponibile e/o inammissibile e/o tardiva per essere state notificate le intimazioni e non opposte nonché infondata in fatto ed in diritto essendo i titoli contenuti nei ruoli non opposti e comunque non provata.

In ogni caso con vittoria delle competenze di entrambi i gradi di giudizio ed anche della fase cautelare da liquidarsi ex dm 55/14 e delle quali si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c.

Condannare il convenuto al pagamento del contributo unificato ridotto alla metà ex art. 48 del dpr 602/73".

PER L'APPELLATO:

"Dichiarare inammissibile comunque respingere е Equitalia; l'effetto l'impugnazione proposta da per confermare la sentenza di primo grado e pertanto dichiarare la nullità dell'esecuzione esattoriale, in quanto Equitalia non ha diritto di agire in via esecutiva verso l'appellato, per i titoli dedotti in giudizio; In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche per la presente fase di distrazione con delle spese favore sottoscritti difensori a norma dell'art. 93 c.p.c.".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 7/5/2012 Equitalia Nord s.p.a. notificava a 24 intimazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 50 del d.p.r. 602/73, allo scopo di attivare la procedura espropriativa: il debito si riferiva ad iscrizioni



a ruolo per euro 4.911.394,25 (per tributi e per contributi INPS, oltre interessi ed aggi) ed il era avvertito che in difetto di pagamento si sarebbe dato corso alla esecuzione forzata.

Il 31 agosto 2012, in mancanza di pagamento e non avendo il impugnato le intimazioni, Equitalia Nord s.p.a. notificava al un avviso di vendita di beni immobili ai sensi degli artt. 78 e ss. del d.p.r. 602/73.

Avverso l'avviso di vendita in data 18 settembre 2012 il proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Chiavari affermando di non conoscere i debiti per cui si procedeva, svolgendo anche contestazioni sul quomodo dell'esecuzione; chiedeva la sospensione della procedura.

Equitalia Nord s.p.a., nel costituirsi in giudizio, depositava le intimazioni di pagamento, notificate al il 7 maggio 2012, avverso le quali lo stesso non aveva sollevato obiezioni, non impugnandole.

L'istanza di sospensione era respinta dal giudice, sicchè il proponeva reclamo al Collegio che la affermando che il debitore, nonostante delle notifica intimazioni di pagamento la е opposizione ad esse, conservava il diritto a verificare ed eventualmente contestare la notifica delle svariate cartelle poste a base dell'esecuzione forzata.

In seguito all'accoglimento della sospensiva, Equitalia introduceva la fase di merito ed anche il notificava citazione, ma per udienza successiva: pertanto Equitalia nel costituirsi anche in questo separato giudizio chiedeva, ottenendola, la riunione dei giudizi.

La causa di merito era definita con la sentenza che accoglieva il ricorso, motivando che Equitalia non aveva dato prova della notifica delle cartelle e quindi dell'esistenza dei titoli, allegando le sole intimazioni ex art. 50 del d.p.r. 602/73, ma non le cartelle di pagamento.



Avverso tale sentenza proponeva appello Equitalia Nord s.p.a., chiedendone l'integrale riforma.

Col primo motivo sosteneva che erano state notificate al debitore le intimazioni di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/73, atti che riportavano il numero della cartella e del ruolo, la somma dovuta e l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni. L'eccezione di non conoscenza delle cartelle (e la conseguente produzione delle stesse e della prova della loro notifica) avrebbe potuto essere svolta mediante ricorso in sede tributaria, ovvero per i crediti contributivi davanti al giudice ordinario, ma non in sede esecutiva, in quanto essa era successiva alla notifica delle intimazioni, che non erano mai state opposte.

Col secondo motivo osservava l'appellante che circa i crediti tributari la contestazione della mancata notifica delle cartelle, atti presupposti delle intimazioni, non poteva in ogni caso essere svolta in sede ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 57 del d.p.r. 602/73.

Infatti per i crediti erariali da tale norma è fatto divieto di opposizione ex art. 615 c.p.c.

Riproponeva altresì l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, respinta dal primo giudice, sempre con riguardo ai crediti erariali.

Si costituiva opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto ed osservando che non essendo provata la notifica delle cartelle non poteva dirsi esistente il titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione forzata.

Erano precisate le conclusioni, così come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente causa è stata originata dall'opposizione avverso l'avviso di vendita notificato a in data 31/8/2012 da Equitalia Nord s.p.a. nell'ambito



dell'esecuzione forzata promossa da quest'ultima, che si fonda su 28 cartelle esattoriali, delle quali 9 riguarderebbero crediti tributari.

Ora, l'appellante non ha provato di avere notificato dette cartelle al né nella fase preliminare dinanzi al giudice dell'esecuzione, né in quella di merito successivamente instaurata davanti al Tribunale.

Neppure in questo grado del giudizio Equitalia Nord s.p.a. ha prodotto le cartelle esattoriali in questione.

E' vero che la produzione in appello sarebbe stata tardiva e quindi inammissibile, ma avrebbe almeno dimostrato la volontà di Equitalia di provare l'esistenza di tali cartelle e la loro notificazione al debitore esecutato.

Difettando la prova dell'esistenza delle cartelle esattoriali e della loro notificazione al correttamente il Tribunale ha dichiarato la nullità della procedura esecutiva. Sotto tale profilo, l'insegnamento della giurisprudenza è chiaro: ove il contribuente neghi l'esistenza o la previa notifica della cartella, l'esattore è tenuto a esibire in giudizio la cartella medesima e la prova della sua notifica, da fornirsi esclusivamente mediante produzione della relata e/o dell'avviso di ricevimento (se la notifica è avvenuta a mezzo posta).

In particolare, sul diritto del contribuente di contestare esistenza e previa notifica delle cartelle, e sul consequente onere della prova, a carico dell'esattore, si veda Cass. n. 6887/2016, secondo cui l'esattore, in caso di contestazione da parte dell'esecutato, è tenuto a provare la regolare notifica della cartella di pagamento, depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento "essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, esempio, registri 0 archivi dell'Amministrazione finanziaria o attestazione dell'ufficio postale" (la Suprema Corte precisa che l'art. 26, V comma, - che prevede l'obbligo di d.p.r. 602/73 conservare



matrice della cartella per cinque anni - non esenta Equitalia dall'onere di esibirla, ove ne sia contestata in giudizio l'esistenza o la notifica); nello stesso senso, Cass. n. 18252 del 2013, secondo cui l'esattore, in caso di contestazione, non può limitarsi a esibire la sola ricevuta di ritorno, ma deve produrre l'intera cartella con relativa relata.

Nel caso di specie Equitalia non ha prodotto né le cartelle, né le relate, né le ricevute di ritorno.

Va aggiunto che l'avviso di intimazione ex art. 50 d.p.r. è atto intermedio, che per legge deve al debitore prima dell'avvio dell'esecuzione, passato più di un anno dalla notifica cartella.

E' vero che senza l'avviso di intimazione l'esattore non può procedere all'esecuzione, ma è altrettanto vero che la notifica dell'avviso di intimazione non sana la precedente omessa notifica delle cartelle.

Anzi, se la cartella non è stata notificata, anche l'intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/73 è nulla (cfr. Cass., S.U., n. 5791 del 2008).

Sul secondo motivo di appello la Corte osserva che relativamente alle cartelle riguardanti crediti tributari sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Infatti, i motivi di opposizione sono riconducibili nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. e la giurisprudenza afferma che in tali casi vi è la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, indipendentemente dalla tipologia del credito azionato (cfr. Cass. n. 20194 del 2011).

Sostiene altresì l'appellante che, per i crediti tributari, l'esecutato non avrebbe facoltà di dedurre l'inesistenza o l'omessa notifica delle cartelle poiché l'art. 57 d.p.r. 603/73 limita drasticamente la possibilità di opposizione all'esecuzione esattoriale.



Osserva la Corte che, intanto, la norma in questione si applica solo ai crediti tributari, mentre nel caso di specie Equitalia non ha prodotto le cartelle asseritamente notificate e quindi non vi è prova della natura tributaria dei crediti azionati.

Comunque, anche a voler ritenere che alcuni dei crediti azionati siano tributari, la giurisprudenza ammette la possibilità di opposizione volta a fare valere l'inesistenza o la mancata notifica del titolo.

In tal senso la Cassazione ha riconosciuto l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale per le contestazioni relative all'inesistenza od omessa notifica del titolo costituito dalla cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 9246 del 2015).

Anche il secondo motivo di appello va quindi disatteso. L'appello viene pertanto respinto.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014, n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 4.000.001 fino ad euro 8.000.000.

SECONDO GRADO

fase di studio € 5969,00 fase introduttiva € 3471,00 fase decisoria € 9926,00 TOTALE € 19366,00

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello;



condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 19.366,00 per compensi oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, che il presente appello viene integralmente respinto.

Genova, 1 marzo 2017

Il Presidente

Dott. Cinzia CASANOVA

Il Consigliere estensore
Dott. Marcello BRUNO

